



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Istituto di Istruzione Superiore "Statista Aldo Moro"

Località Colle della Felce, 30 – 02032 Fara in Sabina (RI)

CIRCOLARE N° 074 del 10/02/2020

**Ai docenti**

**OGGETTO:** *sanzioni disciplinari*

La sanzione disciplinare è un atto amministrativo che, per essere valido, deve seguire un *iter* ben preciso. Innanzitutto deve fondarsi su fatti certi, documentati e caratterizzati da una natura autenticamente riferibile a un comportamento scorretto e "dannoso" per la classe e/o per la scuola; in secondo luogo, deve essere rubricata nel Regolamento di disciplina vigente e non nell'opinione, pur rispettabile, di un docente. In sostanza, annotazioni del tipo "Tizio disturba la lezione" o "Tizio parla" ecc., a meno che non si evinca che il suo comportamento impedisce al resto della classe di fruire dell'azione didattica in corso o che gli inviti del docente a rientrare nei ranghi risultano vani ecc., sono disciplinarmente irrilevanti e quindi non devono essere prese in considerazione per comminare sanzioni più severe.

Altre note pertengono a una sfera più schiettamente didattica e pertanto potrebbero essere omesse a favore di atti valutativi semanticamente più pregnanti ed efficaci: se un ragazzo non ha fatto i compiti o non segue la lezione in quanto impegnato nello studio di un'altra disciplina, potrebbe essere interrogato e valutato per quello che sa rispondere, senza il bisogno di ricorrere ad annotazioni disciplinari.

Una sospensione fondata su note di tal genere, moltissimi altri esempi potrebbero essere fatti, è pertanto un atto nullo che per di più ridicolizza la scuola di fronte ai suoi studenti e alle famiglie.

Inoltre, il profluvio di annotazioni disciplinari inutili, perché incapaci giuridicamente di formare un atto amministrativo valido, innesca un processo di natura inflazionistica che rende le note stesse "carta straccia" e finisce con lo svilire anziché col rafforzare l'autorevolezza del docente.

Un altro errore che a volte si compie è quello di scambiare il profitto con il comportamento: se uno studente è bravo, se fa delle verifiche sufficienti, non può in alcun modo essere penalizzato nella valutazione del profitto a causa del comportamento scorretto. Non è un semplice errore, è un atto illegale e pertanto nullo.

In conclusione, perché una sanzione disciplinare sia valida occorre:

- che si fondi su fatti certi, verificabili e documentati;
- che sia conforme alle norme giuridiche e al regolamento di disciplina vigente;
- che promani da un *iter* istruttorio perfettamente ricostruibile i cui punti nodali sono: l'esplicitazione di come sono stati accertati i fatti, l'audizione dello studente e dei genitori, la motivazione della decisione assunta in sede di consiglio di classe. L'*iter* istruttorio trova ragione nel processo verbale redatto al termine della seduta del consiglio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanni Luca Barbonetti

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa  
ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993, n. 93

